

numero 1/2026

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-H3V

costituzionalismo britannico e irlandese

Giurisdizione costituzionale

*To vote or not to vote. Il dilemma del voto ai sedicenni
nel costituzionalismo britannico contemporaneo.*

Alessandra Osti

Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato
Università degli Studi di Milano

TO VOTE OR NOT TO VOTE. IL DILEMMA DEL VOTO AI SEDICENNI NEL COSTITUZIONALISMO BRITANNICO CONTEMPORANEO.

di ALESSANDRA OSTI*

ABSTRACT (ITA): Il saggio analizza il dibattito relativo all'estensione del diritto di voto ai sedicenni nel Regno Unito, alla luce del *Representation of the People Bill 2026*. Muovendo dall'attualità politica del tema, il contributo ricostruisce in prospettiva diacronica l'evoluzione del suffragio britannico nel corso del Novecento. Particolare attenzione è dedicata alle esperienze di Scozia e Galles, considerate quali veri e propri laboratori costituzionali della partecipazione giovanile. Se il caso scozzese appare significativo soprattutto per gli effetti positivi in termini di partecipazione politica, l'esperienza gallesse si caratterizza per la costruzione di un'architettura istituzionale coerente e integrata, orientata alla valorizzazione della cittadinanza giovanile. Il saggio esamina, infine, i principali argomenti emersi nel dibattito parlamentare sul *Representation of the People Bill*, mettendo in luce la polarizzazione tra concezioni inclusive e restrittive della cittadinanza democratica.

ABSTRACT (ENG): The paper examines the debate surrounding the extension of voting rights to sixteen-year-olds in the United Kingdom, considering the *Representation of the People Bill 2026*. Starting from the contemporary political relevance of the issue, the contribution reconstructs, from a diachronic perspective, the evolution of British suffrage throughout the twentieth century. Attention is devoted to the experiences of Scotland and Wales, regarded as genuine constitutional laboratories of youth participation. While the Scottish case appears especially significant for its positive effects in terms of political participation, the Welsh experience is characterized by the development of a coherent and integrated institutional architecture aimed at enhancing youth citizenship. Finally, the article analyses the main arguments that emerged during the parliamentary debate on the *Representation of the People Bill*, highlighting the polarization between inclusive and restrictive conceptions of democratic citizenship.

PAROLE CHIAVE: Voto; Sedicenni; Democrazia.

KEYWORDS: Vote; Sixteen-year-old; Democracy.

SOMMARIO: 1. *L'importanza di essere giovani*. Note introduttive al tema dell'estensione del suffragio a partire dai sedici anni; 2. Breve *excursus* sull'estensione del suffragio nel Regno Unito nel corso del '900; 3. I casi scozzese e gallesse come laboratori costituzionali; 3.1 Il caso scozzese: una storia di successo; 3.2 Il caso gallesse: un'architettura armonica; 4. Il *Representation of People Bill 2026* e il voto degli infra-diciottenni; 5. Brevi riflessioni conclusive: oltre il dilemma del voto ai sedicenni?

1. *L'importanza di essere giovani*. Note introduttive al tema dell'estensione del suffragio a partire dai sedici anni.

Il Regno Unito, la democrazia rappresentativa più antica al mondo, si accinge ad estendere il suffragio ai sedicenni e ai diciassettenni. Una vera e propria rivoluzione volta a modernizzare, almeno nelle intenzioni, gli ingranaggi ormai in parte arrugginiti della democrazia partecipativa che, lì come altrove, pare risentire di un aumento dell'astensionismo e di una tendenziale disaffezione alla politica. E così, come promesso nel Manifesto elettorale dei laburisti¹ che ha preceduto le elezioni generali del luglio 2024 e come ribadito dallo stesso Starmer nel luglio 2025², il

* Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano.

¹ Il Manifesto, intitolato *Change* è disponibile online all'indirizzo <https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2024/06/Labour-Party-manifesto-2024.pdf>. Nel documento, a pagina 108, si legge: « *We will increase the engagement of young people in our vibrant democracy, by giving 16- and 17-year-olds the right to vote in all elections* ». Tale affermazione è contenuta in un pacchetto di impegni che riguardano il sostegno e la modernizzazione della democrazia.

² Il 17 Luglio 2025 il Governo Starmer ha pubblicato un documento programmatico che delinea le proprie proposte per un disegno di legge su elezioni e democrazia volto a ripristinare la fiducia nella democrazia. La notizia è riportata dai principali organi di stampa e il rapporto è disponibile online alla pagina <https://www.gov.uk/government/publications/restoring-trust-in-our-democracy-our-strategy-for-modern-and-secure-elections/restoring-trust-in-our-democracy-our-strate>

Governo ha introdotto alla *House of Commons* il *Representation of the People Bill*³. Un titolo, quello del progetto di legge, nel segno della continuità rispetto al passato in quanto i *Representation of the People Acts* (del 1918, 1928, 1969 e 1983) che si sono succeduti nel corso della storia britannica del XX° secolo sono sempre stati documenti legislativi chiave nel definire il diritto di voto all'interno dell'ordinamento, ma anche le spese elettorali, la delimitazione dei collegi elettorali, etc⁴. Ma se il titolo è nel segno della continuità, i contenuti, invece, portano una innovazione sostanziale nell'individuazione della base elettorale, cosa questa che rende la questione costituzionalmente rilevante ed attuale, benché del voto agli infra-diciottenni si discuta ormai da oltre un quarto di secolo⁵.

Se l'estensione progressiva del diritto di voto ha certo caratterizzato le scelte politiche britanniche del '900 (*infra* par. 2), ci si trova ora di fronte all'ipotesi di una ulteriore e più problematica estensione del suffragio dal momento che questa volta si tratterebbe di attribuire il diritto di voto a soggetti che hanno sedici e diciassette anni e che, pertanto, sono giuridicamente qualificati come minorenni. Tuttavia, pare emergere, anche nel dibattito parlamentare, un disallineamento tra l'esclusione del diritto di voto dei sedicenni e il riconoscimento, in altri ambiti, della loro partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese: infatti, l'ingresso nella cit-

[gy-for-modern-and-secure-elections#delivering-our-plans](https://www.gov.uk/government/news/government-announces-plan-to-deliver-secure-elections-for-modern-and-secure-elections#delivering-our-plans).

³ Il progetto di legge è stato introdotto alla *House of Commons* il 12 febbraio 2026 dal *Ministry of Housing, Communities and Local Government*. Il testo del progetto di legge originario, i dibattiti parlamentari e tutti i documenti connessi sono disponibili online all'indirizzo <https://bills.parliament.uk/bills/4080>.

⁴ In tal senso si veda P. HEATON-JONES, *A New Government Bill: Elections May Never be the Same*, in *The Constitution Society Blog*, 11 Marzo 2026, disponibile online all'indirizzo <https://consoc.org.uk/representation-of-the-people-bill-2026/>.

⁵ Il dibattito sul voto dei sedicenni potrebbe essere fatto risalire già al 1974 allorché J. Holt, pedagogista americano, pubblicò un libro in cui, fra le altre cose, sosteneva che le restrizioni arbitrarie basate sull'età proprie dell'infanzia siano causa di emarginazione dei giovani e che concedere il diritto di voto a 16 anni (o anche prima) fosse fondamentale per la loro integrazione nella società (J. HOLT, *Escape from Childhood. The Needs and Rights of Children*, Penguin, 1974). Tuttavia, il dibattito a livello politologico e giuridico inizia ben più tardi e si intensifica allorché la tematica inizia a non essere più meramente teorica, ma dispone di dati empirici. All'interno della nutrita letteratura in materia, che non può essere qui richiamata per intero, possiamo ricordare: J. EICHHORN, J. BERGH (a cura di), *Lowering the voting age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide*, Palgrave Macmillan, 2019; J. BERGH, *Does Voting Rights Affect the Political Maturity of 16- and 17-Year-Olds? Findings from the 2011 Norwegian Voting-Age Trial*, in *Electoral Studies*, vol. 32, n. 1, 2013, pp. 90-100; Y. BHATTI, K. M. HANSEN, *Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters*, in *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, vol. 22, n. 4, 2012, pp. 380-406; J. BOONEN, C. MEEUSEN, E. QUINTELIER, *The Link between Social Attitudes and Voting Propensities: Attitude-Vote Consistency among Adolescents in Belgium*, in *Electoral Studies*, vol. 36, 2014, pp. 81-93; J. BRIGGS, *Young People and Political Participation*, London, Palgrave Macmillan, 2017; L. BRONNER, D. IFKOVITS, *Voting at 16: Intended and Unintended Consequences of Austria's Electoral Reform*, in *Electoral Studies*, vol. 61, 2019, pp. 1-13; E. GRAF, J. PARTHEYMÜLLER, L. BRONNER, S. KRITZINGER, *Revisiting Eligibility Effects of Voting at 16: Insights from Austria based on Regression Discontinuity Analyses*, in *Electoral Studies*, vol. 92, 2024, pp. 1-13; E. PLUTZER, *Becoming a habitual voter: inertia, resources, and growth in young adulthood*, in *Am. Polit. Sci. Rev.*, vol. 96, n. 1, 2002, pp. 41-56; T. CHAN, M. CLAYTON, *Should the voting age be lowered to sixteen? Normative and empirical considerations*, in *Political Studies*, vol. 54, n. 3, 2006, pp. 533-558; J. A. DOUGLAS, *The Loch Ness Monster, Haggis, and a Lower Voting Age: What America Can Learn from Scotland*, in *American University Law Review*, vol. 69, n. 5, 2020, pp. 1433-1483; J. EICHHORN, J. BERGH, *Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared*, in *Parliamentary Affairs*, vol. 74, n. 3, 2021, pp. 507-521; Ø. M. HERNÆS, *Young Adults and the (Non) Formation of Voting Habits – Evidence from Norwegian First-time Eligible Citizens*, in *Scandinavian Political Studies*, vol. 42, n. 2, 2019, pp. 151-164; V. MAHÉO, É. BÉLANGER, *Lowering the Voting Age to 16? A Comparative Study on the Political Competence and Engagement of Underage and Adult Youth*, in *Canadian Journal of Political Science*, vol. 53, n. 3, 2020, pp. 596-617; K. SILBAUGH, *Developmental Justice and the Voting Age*, in *Fordham Urban Law Journal*, vol. 47, n. 2, 2020, pp. 253-292.

tadinanza attiva avviene progressivamente già dai 16 anni, età a partire dalla quale i giovani possono legalmente lavorare e, conseguentemente, sono chiamati a pagare le tasse, mentre a diciassette anni possono legalmente guidare, con la responsabilità che questo comporta e addirittura prestare servizio nelle forze armate⁶.

Il tema, oggi più che mai, si inserisce in un contesto di ridefinizione della cittadinanza politica, nel quale i tradizionali criteri anagrafici paiono divenire in parte insoddisfacenti o comunque non più adeguati.

Peraltro, i giovani e i giovanissimi (che possiamo identificare nella generazione Z e in quella alpha dei c.d. nativi digitali) si sono, negli ultimi anni, resi protagonisti di mobilitazioni in tema di lotta al cambiamento climatico; si pensi alla ormai celebre Greta Thunberg, giovane attivista, oggi ventiduenne, che ha iniziato le sue battaglie all'età di quindici anni con uno sciopero scolastico davanti al Parlamento svedese⁷, ma anche alle tante cause portate all'attenzione di diverse Corti da parte dei più giovani⁸. Ma l'attivismo giovanile non è confinato alla materia ambientale, per la quale sicuramente i più giovani dimostrano interesse e sensibilità. Nel corso del 2025 si sono registrati fenomeni di mobilitazione giovanile in diversi Paesi, tra i quali, il Nepal, il Madagascar e il Marocco. Questi fenomeni dimostrano come le generazioni dei più giovani e in particolare la generazione Z⁹ sia capace di agire in modo autonomo ed organizzato, incidendo concretamente sugli equilibri politici, per rivendicare quel diritto al futuro che sembra loro negato dalla politica dell'oggi¹⁰. Gli esempi appena richiamati paiono dimostrare icasticamente come i tempi siano oggi maturi per poter prendere in considerazione, seriamente, tale estensione del

⁶ A titolo esemplificativo di quanto affermato si può richiamare l'intervento della Deputata Ellie Chowns (Green Party) che durante la Seduta del 24 marzo 2026 ha dichiarato: «*I point out that adulthood starts in a phased way from 16, as 16-year-olds will pay tax, 17-year-olds can drive a car, and the majority of things that we prohibit 16 and 17-year-olds from doing are public health-faced, such as drinking and gambling. They are aimed at preventing people from developing unhealthy and potentially harmful habits*» (<https://hansard.parliament.uk/Commons/2026-03-24/debates/c2223d5b-1d8d-47e6-9fc7-245bd9795e28/RepresentationofthePeopleBill%28Thirdsitting%29?>) o ancora, sempre a titolo esemplificativo, si può richiamare l'intervento del Deputato Martin Wrigley (Lib Dem) che, nella Seduta del 2 Marzo 2026 ha sottolineato il fatto che se un ragazzo di diciassette anni può essere un Marine, dovrebbe poter altresì votare.

⁷ <https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/swedish-15-year-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis>. Nascerà poi il movimento studentesco internazionale *Fridays for Future*.

⁸ Numerosissime sono, ormai, le cause contro il cambiamento climatico proposte da giovani e giovanissimi avanti a Corti nazionali e internazionali; tra le tante si segnalano qui, a mero titolo esemplificativo del fenomeno che è esteso a livello mondiale: il caso colombiano *Future Generations v. Ministry of the Environment and others* deciso dalla Corte Suprema colombiana a favore dei ricorrenti, 25 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 22 anni, il 5 aprile 2018; il caso della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 Stati*, dichiarato inammissibile dai giudici in data ; il caso americano *Held v. Montana*, recentemente (16/09/2025) deciso dalla Montana District Court a favore dei giovani ricorrenti.

⁹ La generazione Z ricomprende le persone nate tra il 1997 e il 2012; all'interno di questa generazione troviamo quindi la categoria degli adolescenti infra-sedicenni che è di interesse per il presente lavoro.

¹⁰ La scintilla che ha fatto scendere in piazza migliaia di giovani è originata dalla messa al bando dei Social Media (tra cui Instagram, Whatsapp, You Tube e Facebook) che non avevano rispettato il requisito legislativo di sottoporsi alla supervisione governativa. Ma le ragioni di tale moto rivoluzionario sono ben più profonde e legate all'alto tasso di corruzione, nepotismo e all'elevato livello di disoccupazione giovanile. Le proteste (definite che *youthquake*), che hanno assunto la forma della rivoluzione e provocato numerosi morti, hanno costretto il governo a ritrattare la precedente decisione sui Social Media e alle dimissioni. I giovani sono stati coinvolti nelle trattative con i militari e il Presidente che hanno condotto all'individuazione di un Primo Ministro transitorio (l'ex Presidente della Corte Suprema Sushila Karki). Sul punto si veda: N. ARYAL, *Nepal in Turmoil: Gen Z Protest, Political upheaval, and the Quest for Reform* (September 17, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5498279>.

suffragio: la partecipazione politica dei più giovani non può più essere considerata come un fenomeno marginale, ma può divenire un fattore strutturale di cambiamento istituzionale, nel tentativo di risolvere alcune problematiche di lungo corso. Certo, come si vedrà, tale estensione, diversamente da quanto successo nel passato, necessita (anche se non obbligatoriamente) di essere inserita all'interno di un percorso di *political literacy* al fine di produrre buoni risultati, in termini di consapevolezza¹¹. Inoltre, l'incidenza effettiva della fascia di elettori di sedici e diciassette anni, che nel Regno Unito rappresenterebbe, circa, il 3% dell'elettorato totale, non sarebbe in grado di produrre effetti sovversivi in termini di risultati elettorali¹². Ma non è questo il suo scopo. La partecipazione giovanile, infatti, da un lato avrebbe lo scopo di creare una abitudine al voto¹³, con effetti anche di lungo periodo, dall'altro lato incentiverebbe la politica a rinnovare non solo il proprio linguaggio, ma l'impegno nei confronti di quelle tematiche di maggiore interesse per i giovani (quali esemplificativamente scuola, ambiente, nuove tecnologie)¹⁴. Peraltro, l'estensione del suffragio ai sedicenni, oggi, non è un dibattito confinato alla dimensione teorica, ma si fonda su evidenze empiriche provenienti da ordinamenti che hanno già introdotto il voto ai sedicenni¹⁵, mostrando effetti rilevanti, ancorché non univoci, sulla partecipazione politica dei più giovani e sulla formazione dell'identità civica¹⁶.

Nel Regno Unito, peraltro, il dibattito relativo all'estensione del suffragio ai sedicenni si inserisce nel più ampio processo di riassetto costituzionale derivante dalla *devolution*. La scelta di Scozia e Galles di riconoscere il diritto di voto ai sedicenni nelle elezioni devolute e locali (cfr. *infra* par. 3 e 4) ha infatti determinato una signifi-

¹¹ In tal senso si veda, per esempio, N. RIBEIRO, C. MALAFAIA, T. FERREIRA, *Lowering the voting age to 16: Young people making a case for political education in fostering voting competencies*, in *Education, Citizenship and Social Justice*, vol. 18, n. 3, 2023, pp. 327-343.

¹² Cfr. T. PETO, *Why the voting age should be lowered to 16*, in *Politics, Philosophy & Economics*, vol. 17, n. 3, 2018, pp. 277-297. Il dato quantitativo relativo al peso elettorale dei sedicenni e diciassetenni del Regno Unito è confermato da un'analisi ufficiale dell'*Office for National Statistics* secondo cui tale fascia rappresenta una quota particolarmente ridotta dell'elettorato, con alcune differenze su base territoriale. Lo studio condotto nel 2017 è disponibile online all'indirizzo <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/elections/electoralregistration/articles/whatimpactcouldloweringtheukvotingagetoto16haveontheshapeoftheelectorate/2017-07-14?>.

¹³ Cfr. M. N. FRANKLIN, *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945*, Cambridge University Press, 2004. Il volume costituisce una delle fonti più autorevoli sul principio dell'abitudine di voto; secondo l'A. il voto esercitato in giovane età tende a consolidarsi come comportamento abituale nel tempo. Similmente, tra gli altri, Y. BHATTI, K. M. HANSEN, *Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters*, in *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, vol. 22, n. 4, 2012, pp. 380-406; E. DINAS, *The Formation of Voting Habits*, in *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, vol. 22, n. 4, 2012, pp. 431-456.

¹⁴ Sul punto cfr. E. ZEGLOVITS, M. ZANDONELLA, *Political interest of adolescents before and after lowering the voting age: the case of Austria*, in *Journal of Youth Studies*, vol. 16, n. 8, 2013, pp. 1084-1104.

¹⁵ Numerosi sono ad oggi gli ordinamenti che hanno introdotto il diritto di voto a livello nazionale a partire dai sedici anni di età: tra questi possiamo ricordare l'Austria, Malta, Grecia (a partire però dai diciassette anni), Ecuador, Argentina, Brasile (in questi ordinamenti il voto dei sedicenni e diciassetenni è facoltativo, per diventare obbligatorio con il compimento della maggiore età, Cuba, Nicaragua. Altri ordinamenti ammettono il voto a partire dai sedici anni per elezioni locali (Germania). Alcuni ordinamenti europei, poi, hanno aperto al voto a partire dai sedici anni per le elezioni europee. Per un approfondimento sul tema, oltre ai numerosi contributi già citati nella nota 5 si veda anche A. OSTI, M. DELLA MALVA, *Largo ai giovani (!) Riflessioni sull'estensione del suffragio ai sedicenni proposta dal Governo Starmer a partire da una analisi comparata*, in *PasSaggi Costituzionali*, vol. 5, n. 2, 2025, pp. 257-277.

¹⁶ J. EICHORN, *Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared*, in *Parliamentary Affairs*, vol. 74, 2021, p. 507.

cativa asimmetria nella composizione del corpo elettorale britannico, alimentando l'esigenza di un riallineamento della base elettorale a livello statale¹⁷.

Partendo da queste brevi considerazioni introduttive, il presente saggio si propone di collocare l'attuale dibattito britannico sull'estensione del diritto di voto ai sedicenni all'interno di una prospettiva storica e costituzionale di lungo periodo, ricostruendo sinteticamente le principali tappe dell'evoluzione del suffragio nel Regno Unito attraverso l'analisi dei più significativi *Representation of the People Acts* approvati nel corso del Novecento.

Una simile impostazione diacronica appare necessaria non soltanto per comprendere la progressiva democratizzazione del sistema politico britannico, ma anche perché molte delle argomentazioni oggi impiegate nel dibattito sul *votes at 16* riproducono, in forme parzialmente rinnovate, alcune linee di frattura già emerse nei precedenti processi di ampliamento del corpo elettorale. In particolare, tanto durante il dibattito sull'estensione del suffragio femminile quanto in occasione dell'abbassamento dell'età elettorale da ventuno a diciotto anni, si confrontavano, da un lato, le istanze favorevoli a un ampliamento inclusivo del *demos* e, dall'altro, i timori (di stampo paternalistico) concernenti la presunta immaturità politica dei nuovi elettori e la possibile alterazione degli equilibri politico-istituzionali esistenti. L'analisi dell'attuale proposta contenuta nel *Representation of the People Bill 2026* e dei relativi dibattiti parlamentari sarà inoltre preceduta dall'esame delle esperienze scozzese e gallese, che costituiscono oggi un vero e proprio laboratorio costituzionale nell'ambito del sistema multilivello britannico. La Scozia, prima, e il Galles, poi, hanno infatti introdotto il voto ai sedicenni, offrendo importanti elementi empirici e costituzionali per valutare gli effetti dell'abbassamento dell'età elettorale sulla partecipazione politica giovanile, sulla qualità del dibattito democratico e sull'evoluzione della cittadinanza elettorale nel Regno Unito.

2. Breve excursus sull'estensione del suffragio nel Regno Unito nel corso del '900.

Benché il suffragio universale degli adulti sia considerato una pietra angolare della democrazia moderna e benché il Regno Unito sia certamente un ordinamento democratico di lungo corso, tuttavia il suffragio universale per le elezioni parlamentari esiste da poco più di un secolo, ed in particolare dall'approvazione del *Representation of the People Act* del 1918. Infatti, se già nel corso del XIX° secolo vi furono graduali estensioni del diritto di voto, esse si inserivano in un quadro complessivo in cui erano in vigore antiche distinzioni tra i sistemi elettorali delle contee e quelli dei borghi e in cui le differenti nazioni che componevano il Regno Unito avevano sistemi differenti di diritto di voto parlamentare che furono unificati solo nel 1884¹⁸. Inoltre, l'estensione del suffragio a tutti gli uomini e le donne era attivamente osteggiata da molti, i quali ritenevano che il voto dovesse essere riservato alle persone influenti e benestanti¹⁹.

¹⁷ Cfr. J. TONGE, T. LOUGHRAN, A. MYCOCK, *Voting Age Reform, Political Partisanship and Multi-Level Governance in the UK: The Party Politics of 'Votes-at-16'*, in *Parliamentary Affairs*, Vol. 74, n. 3, 2021, pp. 522-541.

¹⁸ Per un approfondimento del sistema elettorale nel XIX° secolo, tra i molti, si vedano: S. WALPOLE, *The Electorate and the Legislature*, Macmillan, 1881; E. J. EVANS, *Parliamentary Reform in Britain, c. 1770-1918*, Longman, 2000.

¹⁹ Robert Blackburn osservò infatti che nel XIX secolo l'idea di democrazia, nel senso di uguali

Per tale motivo, il nostro breve *excursus*, parte proprio dal 1918. Inizio modulo-Fine modulo. Il *Representation of the People Act* del 1918 rappresentò sicuramente il più significativo progresso nel diritto di voto parlamentare, pur con alcuni limiti. Infatti, tutti i precedenti requisiti per il voto furono aboliti e venne introdotto il suffragio universale maschile basato sulla residenza, e non più sul possesso di proprietà²⁰. Inoltre, si apriva per la prima volta il voto alle elezioni parlamentari alle donne, pur con una serie di limitazioni, e a partire dai 30 anni di età, in quanto si riteneva che le donne al di sotto di tale età mancassero della maturità necessaria, raggiunta solo con le responsabilità del matrimonio, per poter esercitare una scelta democratica razionale²¹. Veniva inoltre introdotto il voto postale per agevolare l'accesso a tale diritto da parte dei soldati che si trovassero impegnati in operazioni militari oltre confine o, comunque, fuori dal luogo di residenza. A seguito dell'entrata in vigore del *Representation of the People Act* 1918, il corpo elettorale britannico triplicò, passando da circa 7,7 milioni a circa 21,4 milioni di elettori registrati e arrivando a comprendere quasi tre quarti della popolazione adulta²². Il suffragio universale degli adulti fu poi raggiunto dieci anni più tardi, nel 1928, ponendo così fine all'asimmetria di voto tra uomini e donne e alle restrizioni basate sul censo e sulla proprietà. Il *Representation of the People (Equal Franchise) Act* del 1928 concesse a uomini e donne il diritto di voto alle elezioni parlamentari su base di piena uguaglianza a partire dai ventun anni di età. Tuttavia, il principio "una persona, un voto" è ancora più recente, poiché il voto plurimo fu definitivamente abolito soltanto nel 1948. Il voto plurimo o doppio era possibile grazie ai requisiti legati all'attività economica o all'appartenenza universitaria. Fu solo con il *Representation of the People Act* del 1948 che si stabilì esplicitamente per la prima volta che ogni persona potesse esercitare un solo voto nelle elezioni parlamentari.

L'età minima per votare fu poi abbassata per il tramite del *Representation of People Act* 1969, legge attraverso la quale il Regno Unito divenne la prima grande democrazia occidentale ad adottare la soglia dei diciotto anni per l'elettorato attivo parlamentare. In parte, tale pionieristica riforma viene ricollegata alle trasformazioni in atto negli anni Sessanta e all'importanza crescente dal punto di vista sociale ed economico della fascia d'età tra i diciotto e i ventun anni. Ma a dire il vero, diversamente dalle riforme cui si è già fatto cenno, l'estensione del suffragio a partire dai diciotto anni non è collegata a particolari movimenti di rivendicazione sociale giovanile, quanto piuttosto ad un movimento *top-down* da parte degli attori politici e al processo istituzionale di ridefinizione della nozione giuridica e sociale di adul-
tità, nel contesto delle trasformazioni politico-sociali degli anni Sessanta²³. Tanto è

diritti politici e suffragio universale, era ancora considerata dalla maggior parte delle persone un esperimento pericoloso e sovversivo rispetto a qualsiasi solido sistema di governo. Cfr. R. BLACKBURN, *Laying the Foundations of the Modern Voting System: The Representation of the People Act 1918*, in *Parliamentary History*, vol. 30, n. 1, 2011, pp. 33-52.

²⁰ A. O. HOBBS, F. J. OGDEN, *Guide to the Representation of the People Act, 1918: "A Political Revolution"*, London, 1918; R. BLACKBURN, *Laying the Foundations of the Modern Voting System: The Representation of the People Act 1918*, in *Parliamentary history*, vol.30, 1,2011, pp. 33-52.

²¹ M. TAKAYANAGI, *Women and the Vote: The Parliamentary Path to Equal Franchise, 1918 -1928*, in *Parliamentary history*, vol.37, n. 1, 2018, pp. 168-185; A. MUGGERIDGE, *The Missing Two Million: The Exclusion of Working-class Women from the 1918 Representation of the People Act*, in *Revue Française de Civilisation Britannique*, vol. 23, n. 1, 2018.

²² Questo dato è rinvenibile sul sito internet del Parlamento di Westminster.

²³ T. LOUGHRAN, A. MYCOCK, J. TONGE, *A coming of age: how and why the UK became the first democracy to allow votes for 18-year-olds*, in *Contemporary British History*, vol. 35, n. 2, 2021, pp. 284-313. Fine

vero che i risultati di tale riforma, in termine di partecipazione, furono alquanto deludenti: sebbene i dati del censimento suggerissero che 800.000 giovani tra i 18 e i 20 anni avrebbero dovuto iscriversi al registro elettorale per le elezioni generali del 1970, solo in 464.000 si registrarono e l'astensione tra i giovani iscritti al registro elettorale fu considerata come un fattore che contribuì alla più bassa affluenza sino a quel momento registrata (72 per cento) in un'elezione dal 1935²⁴.

Dal 1969 il diritto elettorale parlamentare britannico è stato interessato da ulteriori significative trasformazioni concernenti sia l'estensione del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero sia la progressiva liberalizzazione delle modalità di voto per assenza, inizialmente concepito come ipotesi eccezionale per permettere ai militari, impegnati nelle operazioni di guerra, di votare.

In particolare, il *Representation of the People Act* 1985 ha introdotto, infatti, una disciplina organica del voto dei c.d. *overseas electors*, consentendo ai cittadini britannici residenti all'estero di registrarsi nella circoscrizione dell'ultima residenza nel Regno Unito entro un limite temporale inizialmente fissato in cinque anni, limite successivamente ampliato fino quindici anni e poi definitivamente rimosso nel 2022 con l'*Election Act* 2022²⁵. Parallelamente, il legislatore ha esteso progressivamente il ricorso al voto postale e al voto per delega: se nel 1985 tali strumenti rimanevano subordinati alla dimostrazione di specifiche giustificazioni, il *Representation of the People Act* 2000 ha introdotto il sistema del *postal voting on demand*, consentendo a qualsiasi elettore di richiedere, su base temporanea o permanente, il voto per corrispondenza senza necessità di motivazione²⁶.

Svolto questo breve *excursus*, si può forse comprendere come, letta in prospettiva storica, la questione del voto ai sedicenni, che oggi si discute, sembri inserirsi coerentemente nella tradizione costituzionale pragmatica britannica di progressiva espansione del suffragio. Il dibattito contemporaneo torna a concentrarsi oggi, ancora una volta, sul requisito dell'età per ridefinire la soglia della cittadinanza politica, interrogandosi sul significato attuale di partecipazione democratica. E, come vedremo nei prossimi paragrafi, lo fa partendo dall'osservazione privilegiata di due laboratori costituzionali, quello scozzese e quello gallese, nei quali il voto dei sedicenni è già realtà.

3. I casi scozzese e gallese come laboratori costituzionali.

L'esperienza britannica dell'estensione del diritto di voto ai sedicenni trova nei casi della Scozia e del Galles due laboratori costituzionali di particolare interesse all'interno della *devolution* britannica che ci interrogano sulla ridefinizione del corpo elettorale, ma anche sulla trasformazione della cittadinanza democratica in senso inclusivo e partecipativo. La riduzione dell'età elettorale a sedici anni è stata introdotta per la prima volta in Scozia in occasione del referendum sull'indipendenza del

modulo

²⁴ D. DENVER, M. GARNETT, *British General Elections Since 1964: Diversity, Dealignment, and Disillusion*, Oxford University Press, 2014, p. 39.

²⁵ Sul tema dell'*overseas voting* si vedano: S. COLLARD, *The UK Politics of Overseas Voting*, in *The Political Quarterly*, vol. 90, n. 4, 2019, pp. 672-680; D. PARIS, *Il diritto di voto preso sul serio. La partecipazione dei cittadini residenti all'estero alle elezioni politiche*, Milano, Bocconi University Press, 2025, pp. 64-77.

²⁶ Sul voto postale, tra i numerosissimi contributi, si segnala J. TOWNSLEY, S. J. TURNBULL-DUGARTE, S. TRUMM, C. MILAZZO, *Who Votes by Post? Understanding the Drivers of Postal Voting in the 2019 British General Election*, in *Parliamentary Affairs*, vol. 76, n. 1, 2023, pp. 43-61.

18 settembre 2014, mediante il *Scottish Independence Referendum (Franchise) Act 2013*, e successivamente stabilizzata con lo *Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Act 2015*, che ha riconosciuto il diritto di voto ai sedicenni e diciassettenni nelle elezioni del Parlamento scozzese e degli enti locali. Analoga soluzione è stata adottata dal legislatore gallese con il *Senedd and Elections (Wales) Act 2020*, applicato per la prima volta alle elezioni del Senedd del 2021.

Tali riforme, sebbene maturate in contesti politici molto differenti, si inscrivono entro una comune traiettoria di *democratic renewal*, fondata sull'idea che l'abbassamento dell'età elettorale possa contribuire sia al rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni rappresentative, sia alla riduzione del crescente divario generazionale nella partecipazione politica. E, sicuramente, entrambe le esperienze hanno molto da insegnare, anche se gli esiti, in termini di partecipazione, non sono i medesimi.

3.1 Il caso scozzese: una storia di successo.

Tornando alla genesi dell'estensione del diritto di voto ai sedicenni e diciassettenni, come affermato *supra*, essa fu introdotta per la prima volta in occasione del referendum sull'indipendenza scozzese. Quando nel 2011 lo *Scottish National Party* ottenne la maggioranza dei seggi nel parlamento di *Holyrood* cercò di dare attuazione all'impegno programmatico di sottoporre al voto il futuro costituzionale della Scozia; cosa questa che fu possibile attraverso la sottoscrizione, nell'ottobre del 2012, di un accordo con il Governo del Regno Unito, il c.d. *Edinburgh Agreement*, con cui si definivano i parametri entro i quali si sarebbe svolta la consultazione sull'indipendenza scozzese e si stabiliva che entrambe le parti avrebbero considerato vincolante il risultato. Già prima della conclusione del decisivo accordo di Edimburgo, il Governo scozzese aveva manifestato l'intenzione di consentire agli infra-diciottenni di partecipare al voto referendario. Si trattava, infatti, di una decisione cruciale sul futuro costituzionale della Scozia le cui conseguenze avrebbero avuto un importante impatto nelle vite delle generazioni dei più giovani e di quelle future e, dunque, era importante rendere il processo democratico maggiormente inclusivo nei confronti delle nuove generazioni²⁷. Certo è che, secondo alcuni critici dell'abbassamento del suffragio, si trattava di una mossa di convenienza politica, fondata sull'assunto che i giovani sarebbero stati più inclini a sostenere l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Quando, infine, nel giugno 2013, il Parlamento scozzese aveva definito le regole del corpo elettorale per il referendum indipendentista, aveva anche approvato la riduzione dell'età elettorale a sedici anni anziché ai consueti diciotto, operando un cambiamento significativo rispetto alla disciplina ordinaria, sia pur quale misura eccezionale e circoscritta, dal momento che, in via generale, la competenza sul suffragio spettava al Parlamento di Westminster. Va detto che, nel Parlamento scozzese, le posizioni sulla proposta non si divisero rigidamente sulla base dei partiti e sulla contrapposizione tra indipendentisti e unionisti. Il voto sull'abbassamento dell'età elettorale fu tendenzialmente trasversale, con la sola eccezione dei Conservatori scozzesi che, compattamente, mantennero una posizione contraria all'estensione anticipata del suffragio. Il referendum

²⁷ G. SANGHERA, K. BOTTERILL, P. HOPKINS, R. ARSHAD, 'Living Rights', *rights claims, performative citizenship and young people – the right to vote in the Scottish independence referendum*, in *Citizenship Studies*, vol. 22, n. 5, 2018, pp. 540-555.

volto a stabilire se la Scozia dovesse divenire un Paese indipendente si svolse il 18 settembre 2014 e coinvolse, per quanto di nostro interesse, oltre 100.000 elettori registrati di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, che rappresentavano circa il 3% dell'elettorato totale e, dato questo interessante, circa il 90% di tutti i sedici e diciassetenni residenti in Scozia²⁸. Considerati tali dati, benché l'esito della consultazione referendaria, come noto, confermò la permanenza della Scozia nel Regno Unito, il dibattito sull'età elettorale proseguì: se, infatti, lo scopo del referendum era fallito, l'estensione del suffragio ai sedicenni era risultata una scelta vincente e apprezzata dai nuovi elettori. Tant'è che a distanza di circa un anno, con l'approvazione dello *Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Act 2015*, la scelta di abbassare l'età di voto per le elezioni del Parlamento scozzese diveniva definitiva. Va precisato che l'approvazione di tale legge fu resa possibile solo grazie all'avvio di un processo di ulteriore devoluzione di competenze avviato all'indomani del referendum sull'indipendenza scozzese. In particolare, l'allora Primo Ministro britannico, David Cameron, anche per mantenere gli accordi assunti nel corso della campagna referendaria con i tre partiti unionisti²⁹, promosse l'istituzione di una commissione indipendente (la *Smith Commission*), incaricata di collaborare con i cinque partiti politici rappresentati a Holyrood e di formulare raccomandazioni volte ad ampliare i poteri devoluti al Parlamento scozzese³⁰.

Nel suo rapporto, pubblicato il 27 novembre 2014, la *Smith Commission* presentò un pacchetto di competenze da devolvere al Parlamento scozzese, denominato *The Smith Commission Agreement*, sul quale tutti e cinque i partiti avevano raggiunto un accordo. Il rapporto affermava che la piena competenza sulle elezioni del Parlamento scozzese e degli enti locali in Scozia avrebbe dovuto essere trasferita al Parlamento scozzese e invitava «the UK Parliament to devolve the relevant powers in sufficient time to allow the Scottish Parliament to extend the franchise to 16- and 17- year-olds for the 2016 Scottish Parliament elections, should the Scottish Parliament wish to do so»³¹. Tuttavia, allo stesso tempo, esso raccomandava di subordinare il potere del Parlamento scozzese di modificare la normativa sul diritto di voto, ad una maggioranza qualificata dei due terzi. Tale requisito era ritenuto necessario come protezione contro il rischio che i programmi di un singolo partito dominassero una riforma importante come quella riforma elettorale e manipolassero i cambiamenti della base elettorale a vantaggio del governo in carica³².

A fronte della pubblicazione del Rapporto, il Primo Ministro Cameron concesse un *Section 30 Order*³³ per permettere al governo scozzese, qualora lo avesse ritenuto,

²⁸ R. McINNES, S. AYRES, O. HAWKINS, *Scottish Independence Referendum 2014 – Analysis of Results*, House of Commons Library Research Paper 14/50 (London, 2014). <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP14-50/RP14-50.pdf>.

²⁹ Si trattava dei Conservatori, Laburisti e Liberal Democratici.

³⁰ Per un approfondimento sui lavori della Commissione si veda A. PAGE, *The Smith Commission and Further Powers for the Scottish Parliament*, in *Edinburgh Law Review*, vol. 19, n. 2, 2015, pp. 234-239.

³¹ The Smith Commission, *Report of the Smith Commission for further Devolution of Powers to the Scottish Parliament*, 27 November 2014, pp. 13-14.

³² Cfr. H. GREEN, *First Steps to Devolving the Franchise: Voting Age and Fast-Track Powers*, in *Edinburgh Law Review*, vol. 19, n. 2, 2015, pp. 239-244.

³³ Un *Section 30 Order* è un tipo di normativa secondaria emanata ai sensi dello *Scotland Act 1998*. Può essere utilizzato per ampliare o limitare – temporaneamente o permanentemente – l'autorità legislativa del Parlamento scozzese. Ciò avviene modificando l'elenco delle "materie riservate" previsto nell'Allegato 5. Tali ordini sono stati utilizzati più volte dal 1999. L'esempio più noto è lo *Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5) Order 2013*, che attribuì temporaneamente la compe-

di legiferare sulla riduzione dell'età elettorale a 16 anni in tutte le elezioni locali e del Parlamento scozzese, senza peraltro richiedere l'introduzione del requisito della maggioranza qualificata (suggerito dalla *Smith Commission*). Così, il 18 giugno 2015 il Parlamento di Holyrood ha potuto approvare lo *Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Act 2015*. Peraltro, tale legge è stata votata con il sostegno unanime di tutte le forze politiche, incluso il Partito Conservatore scozzese, prima strenuo oppositore dell'estensione del suffragio ai sedicenni, ma poi convintosi della bontà della riforma a seguito dell'esperienza positiva del referendum sull'indipendenza. Infatti, l'esperienza referendaria è stata capace di fornire dati empirici capaci di sminuire le obiezioni tradizionalmente formulate nei confronti dell'estensione del suffragio ai sedicenni, obiezioni fondate sulla presunta immaturità cognitiva o sulla vulnerabilità dei minori all'influenza familiare. Gli studi condotti dopo il referendum del 2014 mostrano livelli di partecipazione e consapevolezza politica sorprendentemente elevati tra gli elettori sedicenni e diciassettenni, evidenziando come la partecipazione dei nuovi elettori sia risultata superiore a quella registrata nella fascia 18-24 anni, e abbia prodotto effetti positivi non soltanto sulla partecipazione al voto, ma anche sull'interesse politico, sulla discussione pubblica e sull'attenzione verso le campagne elettorali³⁴.

Ricerche più recenti hanno messo in luce come coloro che avevano votato per la prima volta a sedici o diciassette anni abbiano mantenuto livelli di partecipazione alle elezioni significativamente più elevati rispetto ai coetanei entrati nel corpo elettorale a diciotto anni o più tardi. I dati relativi alle elezioni del Parlamento scozzese del 2021 indicano, infatti, una partecipazione prossima all'80% tra i giovani precocemente divenuti elettori, a fronte di livelli intorno al 50% tra coloro che avevano acquisito il diritto di voto solo al compimento della maggiore età. Pertanto, il vantaggio partecipativo parrebbe non esaurirsi nel breve periodo, ma tenderebbe a protrarsi negli anni della prima età adulta, suggerendo che il voto precoce possa effettivamente incidere sulla strutturazione di comportamenti democratici durevoli³⁵. La partecipazione elettorale appare così strettamente intrecciata a processi di riconoscimento civico e di costruzione dell'identità democratica. In questa prospettiva, il diritto di voto non viene interpretato esclusivamente come prerogativa individuale, funzionale alla selezione della rappresentanza politica, ma anche quale strumento di integrazione costituzionale e di socializzazione democratica. Inoltre, il voto precoce può risultare particolarmente significativo in considerazione del ruolo cruciale che le scuole possono assumere nella formazione democratica: infatti, molti sedicenni e diciassettenni sono inseriti in contesti educativi strutturati, cosa questa che faciliterebbe l'accesso a percorsi di educazione civica e, in via generale, ad informazioni politiche, al confronto pubblico e alla discussione collettiva³⁶.

tenza legislativa necessaria per indire un referendum sull'indipendenza della Scozia. Sul punto si veda H. GREEN, *First Steps to Devolving the Franchise*, cit.

³⁴ J. EICHORN, *Votes At 16: New Insights from Scotland on Enfranchisement*, in *Parliamentary Affairs*, vol. 71, n. 2, 2018, pp. 365–391.

³⁵ J. EICHORN, C. HUEBNER, *Longer-Term effects of voting at age 16: Higher turnout among young people in Scotland*, in *Politics and Governance*, vol. 13, 2025, pp. 1-19.

³⁶ C. HUEBNER, *How Young People in Scotland Experience the Right to Vote at 16: Evidence on 'Votes-at-16' in Scotland from Qualitative Work with Young People*, in *Parliamentary Affairs*, vol. 74, n. 3, 2021, pp. 563–580.

3.2 Il caso gallese: un'architettura armonica.

Se l'esperienza scozzese pare configurarsi come un caso di successo e una significativa esperienza di sperimentazione del voto agli infra-diciottenni, altrettanto non può dirsi, almeno sul piano quantitativo, per il caso gallese, che nondimeno riveste particolare interesse sotto differenti profili. Infatti, in Galles l'estensione del diritto di voto ai sedicenni si inserisce entro una più ampia architettura normativa orientata alla tutela delle generazioni future. Il *Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015* costituisce, infatti, una delle più interessanti esperienze legislative contemporanee in materia di giustizia intergenerazionale e sostenibilità democratica³⁷. La legge gallese impone alle autorità pubbliche il dovere di perseguire obiettivi di benessere sostenibile secondo una logica di lungo periodo, introducendo il principio secondo cui le decisioni pubbliche devono essere valutate anche in relazione al loro impatto sulle generazioni future³⁸. La connessione tra il *Well-being of Future Generations Act* e l'estensione del suffragio ai sedicenni appare particolarmente significativa sotto il profilo teorico-costituzionale. Entrambe le riforme condividono, infatti, la medesima matrice culturale e normativa: la convinzione che la democrazia contemporanea debba superare la tradizionale miopia temporale dei processi elettorali e incorporare stabilmente gli interessi dei giovani e delle generazioni future nella formazione della volontà pubblica. Se il *Well-being of Future Generations Act* mira a vincolare le istituzioni pubbliche a una logica decisionale orientata al lungo periodo, l'abbassamento dell'età elettorale tende invece a rafforzare direttamente la presenza delle giovani generazioni all'interno del circuito democratico-rappresentativo. In entrambi i casi emerge una concezione intergenerazionale della democrazia, nella quale la legittimazione delle decisioni pubbliche non deriva esclusivamente dal consenso della maggioranza presente, ma anche dalla capacità delle istituzioni di considerare gli effetti delle proprie decisioni sulle generazioni future³⁹ o comunque sul lungo periodo⁴⁰, superando così il "presentismo" tipico dell'attuale modello politico-decisionale e costituendo uno dei laboratori costituzionali più rilevanti nel dibattito europeo sull'abbassamento dell'età elettorale.

La possibilità per il Senedd di legiferare sull'estensione del suffragio a partire dai

³⁷ La normativa gallese in parola ha, tra le altre cose, istituito il *Future Generations Commissioner for Wales*, figura indipendente incaricata di monitorare l'operato delle istituzioni pubbliche e promuovere l'integrazione della prospettiva intergenerazionale nei processi decisionali. Per una analisi della legge si veda H. DAVIES, *The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015: Duties or aspirations?*, in *Environmental Law Review*, vol. 18, n. 1, 2016, pp. 41-56.

³⁸ Sul punto si veda H. DAVIES, *The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015—A Step Change in the Legal Protection of the Interests of Future Generations?*, in *Journal of Environmental Law*, vol. 29, n. 1, 2017, pp. 165-175. La legge gallese sulle future generazioni rappresenta un vero e proprio «step change» nella protezione giuridica degli interessi delle generazioni future, poiché trasforma la sostenibilità da mero obiettivo politico-programmatico a principio organizzatore dell'azione pubblica.

³⁹ Sulla rilevanza costituzionale della legge gallese sulle future generazioni si veda, in particolare, E. STOKES, C. SMYTH, *Hope-Bearing Legislation? The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 13, n. 3, 2024, pp. 569-587. Di talché, il *Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015* può essere considerato quale espressione di una forma emergente di costituzionalismo intergenerazionale e programmatico, volta a ridefinire il rapporto tra democrazia, sostenibilità e temporalità dell'azione pubblica, attraverso l'introduzione di obblighi istituzionali orientati al lungo periodo. Fine modulo

⁴⁰ T. LOUGHRAN, A. MYCOCK, J. TONGE, *The Welsh Way to Votes at 16*, Policy Briefing, disponibile online all'indirizzo: <https://www.ukvotingage.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/The-Welsh-Way-to-Votes-at-16.pdf>.

sedici anni è il risultato del progressivo trasferimento di competenze devolute intervenuto negli anni successivi al *Wales Act 2017*, che ha consolidato il modello dei *reserved powers* già adottato per la Scozia⁴¹. In tale contesto, il legislatore gallese ha acquisito la competenza a disciplinare il diritto di voto con riferimento alle elezioni devolute e locali, pur permanendo la riserva statale in relazione alle elezioni generali del Parlamento britannico. La riforma gallese si colloca, pertanto, entro un processo di progressiva autonomizzazione costituzionale del Galles, nel quale il tema della partecipazione democratica giovanile assume una funzione simbolica e identitaria particolarmente rilevante. In tale cornice, con il *Senedd and Elections (Wales) Act 2020*, il Galles ha riconosciuto il diritto di voto ai cittadini di sedici e diciassette anni per le elezioni del *Senedd* e per le consultazioni locali. La riforma è stata giustificata non soltanto in termini di ampliamento soggettivo del suffragio, ma anche come strumento di rafforzamento della *democratic inclusion* e della cittadinanza partecipativa giovanile. In tale prospettiva, il dibattito gallese sul voto ai sedicenni ha progressivamente abbandonato una concezione puramente capacitaria del diritto di voto, fondata su presunti requisiti di maturità politica, per privilegiare una lettura funzionale del suffragio quale meccanismo di integrazione democratica e di socializzazione civica⁴².

Il caso gallese assume rilievo soprattutto per il tentativo di connettere l'estensione del suffragio a un più ampio progetto di educazione democratica. Diversamente da altri modelli, nei quali la riduzione dell'età elettorale è stata introdotta come mera innovazione normativa, il legislatore gallese e le istituzioni del *Senedd* hanno insistito sulla necessità di accompagnare la riforma con programmi strutturati di *civic and political education*. Già durante l'iter parlamentare del *Senedd and Elections Bill*, le commissioni legislative avevano sottolineato che il successo della riforma sarebbe dipeso dalla capacità delle scuole di promuovere competenze di *political literacy*, intese non soltanto come conoscenza delle istituzioni, ma anche come capacità critica di orientarsi nello spazio pubblico democratico⁴³. Tale impostazione, peraltro, trova conferma in alcuni studi dottrinali secondo i quali l'efficacia dell'abbassamento dell'età elettorale dipende essenzialmente dalle modalità della sua implementazione e dalla qualità dei percorsi educativi che li accompagnano⁴⁴. In questa

⁴¹ T. LOUGHRAN, A. MYCOCK, J. TONGE, *Votes at 16 in Wales: both a historic event and a long-term process that requires a commitment to supporting young people's democratic education*, in *British Politics and Policy at LSE*, 2 Agosto 2021, disponibile online all'indirizzo: <https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/votes-at-16-in-wales/>.

⁴² *Ibidem*. Gli A. mettono in rilievo che la riforma dell'età elettorale nel Regno Unito si colloca all'intersezione tra trasformazioni della cittadinanza democratica, dinamiche di governance multilivello e crisi della rappresentanza politica giovanile.

⁴³ In sede di scrutinio del *Senedd and Elections (Wales) Bill*, il *Constitutional and Legislative Affairs Committee* ha sottolineato come il successo dell'estensione del voto ai sedicenni dipenda anche dall'implementazione di adeguati programmi di educazione civica e di *awareness-raising* nelle scuole, evidenziando l'esigenza di rafforzare la *political and citizenship education* quale presupposto per una partecipazione democratica veramente consapevole. Tali considerazioni sono contenute nel Report della Commissione, pubblicato nel giugno 2019 e disponibile online all'indirizzo: <https://senedd.wales/media/e2ipuqsl/cr-ld12610-e.pdf>.

⁴⁴ C. HUEBNER, C. S. PETRARCA, *Votes at 16? How the Rest of the World Does it*, in *Political Insight*, vol. 15, n. 1, 2024, pp. 8-11. Le Autrici hanno infatti sostenuto che «*what matters is the how, not the if*», evidenziando come il voto ai sedicenni produca effetti positivi soprattutto nei contesti caratterizzati da solide infrastrutture di educazione civica e da un forte sostegno istituzionale alla partecipazione giovanile. Similmente, N. RIBEIRO, C. MALAFAIA, T. FERREIRA, *Lowering the voting age to 16: Young people making a case for political education in fostering voting competencies*, in *Education, Citizenship and Social Justice*, vol. 18, n. 3, 2023, pp. 327-343. Qui gli Autori mostrano come la scuola rappresenti

architettura partecipativa assume un ruolo significativo anche l'esperienza dello *Welsh Youth Parliament*, istituito nel 2018 quale organo consultivo rappresentativo dei giovani tra gli undici e i diciassette anni. Pur privo di poteri legislativi, esso ha svolto una funzione di pre-socializzazione democratica, consentendo ai giovani di sperimentare forme di deliberazione, rappresentanza e interlocuzione istituzionale prima ancora dell'acquisizione del diritto di voto. L'esperienza del Parlamento giovanile gallese appare coerente con quella dottrina che interpreta l'estensione del suffragio non come evento isolato, ma come segmento di un più ampio ecosistema partecipativo volto a consolidare abitudini democratiche precoci e durevoli⁴⁵. Il raccordo tra la decisione di estendere il suffragio a partire dai sedici anni di età e la necessità di costruire un percorso educativo a supporto di tale decisione, dal punto di vista istituzionale, si è concretizzato attraverso l'introduzione del nuovo *Curriculum for Wales*⁴⁶, entrato in vigore proprio negli stessi anni. All'interno del nuovo percorso curricolare, la formazione democratica, concepita al fine di creare «*ethical, informed citizens*», è stata inserita come competenza trasversale distribuita su differenti moduli (scienze sociali, storia, competenze comunicative e attività partecipative scolastiche) nei percorsi scolastici per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Peraltro, l'*Electoral Commission* ha svolto un ruolo essenziale nella traduzione pedagogica della riforma, sviluppando, in collaborazione con il governo gallese, specifici materiali didattici destinati alle scuole secondarie⁴⁷. Particolare attenzione è stata dedicata alla neutralità politica dell'insegnamento, tema molto sensibile nel dibattito britannico: i materiali ufficiali insistevano sulla necessità di distinguere chiaramente tra educazione democratica e orientamento partitico, fornendo linee guida agli insegnanti sulla gestione imparziale delle discussioni in aula. Infine, tale programma educativo si è sviluppato non solo attorno all'idea della costruzione di competenze nozionistiche sul funzionamento delle istituzioni, ma ha incoraggiato a rafforzare organismi di rappresentanza studentesca, *school councils* e pratiche di decision-making partecipativo, valorizzando la rappresentanza studentesca negli organi rappresentativi, come luogo della socializzazione civica, preliminare all'esercizio del voto. Peraltro, l'implementazione di un progetto educativo connesso all'estensione del voto agli infra-diciottenni, come quello descritto, risulta particolarmente importante anche al fine di evitare uno dei rischi evidenziati da parte della letteratura, ossia che la partecipazione politica giovanile resti fortemente condizionata da diseguaglianze socio-educative e familiari⁴⁸.

un attore decisivo nello sviluppo delle competenze elettorali e nella costruzione di una cittadinanza attiva tra i nuovi elettori.

⁴⁵ Cfr. J. MATTHIEU, J. VRYDAGH, D. CALUWAERTS, S. ERZEEL, *The democratic credentials of youth parliaments. The case of the Belgian Jeugd Parlement Jeunesse*, in *The Journal of Legislative Studies*, vol. 26, n. 2, 2020, pp. 204–222.

⁴⁶ Il nuovo sistema curricolare della scuola gallese è stato introdotto con la legge *Curriculum and Assessment (Wales) Act 2021* che, tra le altre cose, colloca la formazione alla cittadinanza democratica tra le finalità centrali del nuovo curriculum scolastico.

⁴⁷ Di particolare interesse risulta il materiale reso disponibile dalla *Electoral Commission*. In particolare, è possibile trovare lezioni modulari sul funzionamento del Senedd, simulazioni elettorali, attività di *mock voting*, strumenti per comprendere i sistemi elettorali e percorsi dedicati al contrasto della disinformazione online. Tutto il materiale è accessibile on line: <https://www.electoralcommission.org.uk/resources/resources-educators/curriculum-wales>.

⁴⁸ B. HOSKINS, J. G. JANMAAT, G. MELIS, *Tackling Inequalities in Political Socialisation: A Systematic Analysis of Access to and Mitigation Effects of Learning Citizenship at School*, in *Social Science Research*, vol. 68, 2017, pp. 88–101.

Sotto il profilo empirico, però, i risultati delle elezioni del Senedd del 2021, quanto alla partecipazione degli infra-diciottenni, hanno deluso le aspettative⁴⁹. La pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente limitato la piena attuazione delle campagne informative e delle attività scolastiche previste, inducendo parte della dottrina a definire il debutto del voto ai sedicenni in Galles come un *false start*⁵⁰. Quanto, poi alle recentissime elezioni del 7 maggio 2026 non risultano ancora disponibili dati disaggregati che mostrino l'effettiva partecipazione della fascia di età 16-18, tuttavia i dati pubblicati finora riportano un *turnout* complessivo di circa il 51,7%, il più alto nella storia delle elezioni devolute gallesi, cosa questa che potrebbe far presagire un'alta partecipazione giovanile. Anche se, contro questa previsione, si potrebbe citare una ricerca della *Electoral Commission* che, a due mesi dalle elezioni, evidenziava come solo il 14% dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni erano consapevoli delle imminenti elezioni; ovviamente il dato riguardava una coorte molto ampia di giovani e, anche in questo caso, non è possibile disaggregare il dato con riferimento ai sedicenni e diciassettenni. A prescindere dalla effettiva partecipazione degli infra-diciottenni alle due tornate elettorali in cui sono stati coinvolti, il modello proposto dal Galles rimane di sicuro interesse e, comunque, ancora non pienamente portato a compimento (almeno con riguardo allo sviluppo della parte educativa). Inoltre, non bisogna trascurare il contesto generale: diversamente dalla Scozia, la partecipazione elettorale in Galles non è mai stata particolarmente elevata nelle consultazioni devolute, anche in ragione del più recente e graduale consolidamento istituzionale del Senedd rispetto al Parlamento di Holyrood, storicamente caratterizzato da una maggiore rilevanza politica e identitaria⁵¹.

4. Il *Reppresentation of People Bill 2026*.

Il fatto che le istituzioni decentrate abbiano assunto un ruolo guida nella riforma dell'età di voto è importante sotto diversi aspetti. Ha prodotto una significativa divergenza nei diritti di voto dei giovani, evidenziando le crescenti asimmetrie nel modo in cui la cittadinanza giovanile e quella adulta vengono concepite nel Regno Unito. Tali disuguaglianze sono rilevanti, poiché la crescente "lotteria del codice postale" in materia di età di voto sta esercitando maggiore pressione su Westminster affinché livelli i diritti politici dei giovani nel Regno Unito o estenda ulteriormente la devoluzione delle competenze elettorali in Inghilterra e Irlanda del Nord⁵². Al contempo, tale asimmetria ha anche contribuito a rimettere il tema del voto agli infra-diciottenni al centro del dibattito politico nazionale, tanto che, come già detto, l'attuale Governo laburista, guidato da Keir Starmer ha deciso di abbassare l'età di voto, all'interno di un più ampio programma di *democratic renewal* volto a rafforzare la legittimazione delle istituzioni rappresentative britan-

⁴⁹ I dati preliminari del governo gallese indicano che tra il 40% e il 45% dei sedicenni e diciassettenni aventi diritto al voto si è registrato per le elezioni del Senedd del 2021.

⁵⁰ J.D. GRIFFITHS, J.M. LARNER, R. WYN JONES, E.G. POOLE, *A False Start: Votes-at-16 in Wales at the 2021 Senedd Cymru Election*, Wales Governance Centre, Cardiff University, 2025.

⁵¹ Cfr R. SCULLY, R. W. JONES, D. TRYSTAN, *Turnout, Participation and Legitimacy in Post-Devolution Wales*, in *British Journal of Political Science*, vol 34, n. 3, 2004, pp. 519-537.

⁵² J. TONGE, T. LOUGHRAN, A. MYCOCK, *Voting Age Reform, Political Partisanship and Multi-Level Governance*, cit. In particolare, agli Autori si deve l'espressione *postcode lottery* (usata nel testo) per descrivere l'asimmetria dei diritti dei giovani elettori.

niche dopo gli anni segnati dalla Brexit e dalla crisi della fiducia nei partiti, anche a seguito di numerosi scandali.

E così, il *Representation of the People Bill 2026*, che abbassa l'età di voto a partire dai sedici anni, ha iniziato, nel febbraio 2026, il suo iter parlamentare nella *House of Commons*. In realtà, tale disegno di legge mira ad incidere simultaneamente su quattro assi fondamentali dell'ordinamento elettorale britannico: l'estensione del suffragio ai sedicenni, la modernizzazione della registrazione elettorale, il rafforzamento della disciplina sul finanziamento politico e l'aggiornamento delle misure di contrasto alla disinformazione e alle interferenze straniere nelle campagne elettorali. La genesi politica del provvedimento è, come già visto, strettamente collegata alle promesse formulate dal Labour Party nel Manifesto elettorale del 2024, nel quale si affermava la necessità di «*restore trust in democracy*» mediante una revisione organica della legislazione elettorale e della partecipazione democratica. La centralità costituzionale del Bill emerge anche dal fatto che esso figura tra i principali progetti legislativi inclusi nei *Background Briefing Notes* che accompagnano il King's Speech 2026 del 13 maggio 2026. Sebbene il disegno di legge non sia stato richiamato analiticamente nel testo del discorso pronunciato dal Sovrano, la sua inclusione nei documenti di accompagnamento predisposti dal Governo costituisce, comunque, un indice significativo della rilevanza politica e programmatica attribuitagli dall'esecutivo, poiché tali *briefing notes* svolgono la funzione di precisare e articolare l'agenda legislativa governativa per la nuova sessione parlamentare. Peraltro, il *Representation of People Bill 2026* veniva introdotto, nel febbraio 2026, in una fase avanzata della sessione parlamentare, destinata a concludersi entro il mese di maggio. Appariva pertanto evidente sin dall'origine che difficilmente il procedimento legislativo avrebbe potuto completarsi entro la chiusura della sessione. In ragione di ciò, il Governo promosse tempestivamente una *carry-over motion*, ossia la procedura che consente a un *public bill* di proseguire il proprio iter nella sessione successiva senza decadere. La mozione — effettivamente discussa e approvata il 2 marzo 2026 — consentì quindi di traghettare il progetto di legge nella sessione parlamentare seguente. Sotto il profilo costituzionale, il ricorso alla *carry-over motion* appare particolarmente significativo. Infatti, tradizionalmente nel parlamentarismo britannico i progetti di legge non approvati entro la fine della sessione decadono automaticamente; il meccanismo del *carry-over*, introdotto stabilmente alla *House of Commons* mediante lo *Standing Order No. 80A* nel 2004, costituisce dunque un'eccezione alla tradizionale logica della *sessional discontinuity* e viene generalmente riservato ai disegni di legge governativi considerati prioritari o politicamente sensibili⁵³.

Chiarita, dunque, la centralità del Progetto di legge per la strategia governativa di rinnovamento democratico, si ritiene utile ripercorrere qui i principali punti emersi in sede di discussione parlamentare, soffermandosi solo su quelli attinenti all'estensione del suffragio agli infra-diciottenni.

In particolare, il dibattito ha evidenziato una marcata polarizzazione tra, da un lato, quanti concepiscono l'estensione del suffragio quale naturale evoluzione del principio democratico e, dall'altro, coloro che ritengono il voto a sedici anni incompatibile con l'idea tradizionale di maturità civica e politica sottesa alla citta-

⁵³ Per un approfondimento si veda R. KELLY, N. COOPER, *Carry-over of public bills*, House of Commons Library Research Briefing (14 Maggio 2026).

dinanza elettorale. La discussione ha così assunto una dimensione che trascende il mero dato anagrafico, investendo più in generale la definizione dei criteri di appartenenza alla comunità politica e la natura stessa della rappresentanza democratica nel costituzionalismo britannico. I sostenitori della riforma hanno anzitutto insistito sulla progressiva incoerenza del sistema vigente. Diversi parlamentari della maggioranza hanno osservato che i sedicenni risultano già destinatari di obblighi e responsabilità giuridiche significative — possono lavorare, pagare imposte, prestare consenso a trattamenti medici, arruolarsi nelle forze armate con autorizzazione parentale — senza tuttavia poter incidere democraticamente sulle decisioni pubbliche che li riguardano. In tale prospettiva, il principio del *no taxation without representation* è stato frequentemente richiamato quale fondamento teorico della riforma. L'estensione del suffragio è stata dunque presentata come misura di inclusione democratica coerente con l'evoluzione contemporanea della cittadinanza politica.

Particolarmente rilevanti si sono rivelate le audizioni degli esperti di comportamento elettorale e partecipazione democratica. Tra gli interventi più interessanti vi è stato quello dell'*Electoral Psychology Observatory* della London School of Economics, secondo cui l'abbassamento dell'età di voto favorirebbe la formazione precoce di abitudini partecipative stabili. Nel memorandum presentato si osserva che «not voting in the first two elections of one's life means becoming a likely chronic abstentionist», mentre il coinvolgimento elettorale in giovane età aumenterebbe sensibilmente la probabilità di partecipazione politica futura⁵⁴.

Un secondo argomento favorevole alla riforma ha riguardato l'esperienza maturata nelle istituzioni devolute. I promotori del Bill hanno richiamato ripetutamente i precedenti scozzese e gallese, evidenziando come l'introduzione del voto ai sedicenni nelle elezioni del Parlamento scozzese e del *Senedd* dimostri empiricamente che permettere il voto agli infra-diciottenni non produce né un abbassamento della qualità del dibattito democratico né particolari criticità amministrative. In particolare, il referendum sull'indipendenza scozzese del 2014 è stato evocato come dimostrazione della capacità dei giovani elettori di partecipare in modo informato e consapevole a decisioni costituzionalmente complesse. Il voto ai sedicenni è stato quindi rappresentato come un'estensione ormai sperimentata e compatibile con gli standard democratici britannici.

Di contro, gli oppositori della riforma hanno sviluppato argomentazioni prevalentemente incentrate sul concetto di maturità politica. Numerosi parlamentari conservatori hanno infatti sostenuto che il diritto di voto dovrebbe restare collegato al raggiungimento della maggiore età civile, ritenendo incoerente attribuire capacità elettorale a soggetti che continuano a essere sottoposti a limitazioni giuridiche in molteplici ambiti dell'ordinamento⁵⁵. In diversi interventi è stato affermato che il voto presupporrebbe non soltanto la titolarità di interessi coinvolti dalle decisioni pubbliche, ma anche un sufficiente livello di autonomia personale, indipendenza economica e maturazione cognitiva. Alcuni parlamentari hanno inoltre sostenuto

⁵⁴ Il documento contenente le *written evidence* dell'*Electoral Psychology Observatory* (EPO) è disponibile online all'indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/cm5901/cmpublic/RepresentationPeople/memo/RPB19.htm>.

⁵⁵ In particolare, si può citare la posizione espressa da ex Foreign Secretary Sir James Cleverly (Conservative) che ha sostenuto che il Governo non avrebbe chiarito se intendesse «give votes to children» oppure ridefinire implicitamente il concetto stesso di maggiore età.

che l'abbassamento dell'età elettorale riaprirebbe il dibattito sull'abbassamento della maggiore età, nel tentativo di preservare una simmetria sistematica tra cittadinanza politica e capacità giuridica generale.

Una ulteriore e significativa critica ha riguardato la presunta vulnerabilità dei sedicenni rispetto a forme di influenza familiare o scolastica. Secondo alcuni oppositori, l'estensione del suffragio rischierebbe infatti di amplificare forme di *voto indiretto* esercitate da genitori, insegnanti o gruppi ideologicamente organizzati, compromettendo l'autonomia del processo decisionale individuale. Sebbene tali argomentazioni siano state contestate dai sostenitori del Bill — i quali hanno osservato come analoghe influenze sociali riguardino in realtà elettori di tutte le età — esse hanno occupato una posizione rilevante nel dibattito parlamentare, sin qui svolto. L'opposizione ha inoltre accusato il Governo di perseguire finalità eminentemente elettorali. In particolare, alcuni esponenti del partito conservatore e di Reform UK hanno sostenuto che l'estensione del suffragio ai sedicenni sarebbe motivata dal tentativo di ampliare un segmento elettorale tendenzialmente favorevole al Labour Party. Sebbene tale argomento non abbia trovato riscontri empirici definitivi nel dibattito, esso ha assunto una notevole rilevanza politica, soprattutto nei *media* di stampo conservatore. Tuttavia, alcune audizioni di esperti hanno messo in evidenza come simili preoccupazioni siano assolutamente irragionevoli, in quanto i più giovani non possono essere considerati come una categoria omogenea, neppure in termini di scelta elettorale.

Sotto i profili sin qui richiamati, il confronto parlamentare ha mostrato sorprendenti continuità storiche con precedenti dibattiti sull'estensione del suffragio. Diverse delle obiezioni formulate contro il voto ai sedicenni richiamano infatti argomenti già utilizzati sia contro il suffragio femminile sia contro l'abbassamento dell'età di voto da ventuno a diciotto anni nel 1969. Anche in quelle occasioni, gli oppositori sostennero che l'estensione dell'elettorato avrebbe comportato un abbassamento della qualità del corpo elettorale, enfatizzando la presunta immaturità, emotività o manipolabilità dei nuovi elettori. Nel dibattito sul *Representation of the People Act 1969*, ad esempio, numerosi parlamentari espressero il timore che i diciottenni mancassero della necessaria esperienza civica e politica per esercitare responsabilmente il diritto di voto. Analogamente, nel dibattito sul suffragio femminile dei primi decenni del Novecento, la contrarietà all'estensione del voto veniva spesso giustificata mediante argomenti paternalistici fondati sull'asserita incapacità delle donne di partecipare razionalmente alla competizione politica.

La ricorrenza di tali schemi argomentativi è stata evidenziata anche da alcuni sostenitori del Bill, i quali hanno accusato gli oppositori di riproporre una concezione escludente di cittadinanza democratica, storicamente associata alle resistenze verso ogni ampliamento del suffragio. In questa prospettiva, il voto ai sedicenni è stato presentato come l'ennesima tappa di un processo storico di progressiva democratizzazione dell'ordinamento britannico, caratterizzato dal graduale superamento di criteri censitari, patrimoniali, di genere o anagrafici nella definizione del corpo elettorale. Il dibattito parlamentare ha dunque evidenziato come la questione dell'età di voto costituisca, in realtà, un terreno sul quale si confrontano differenti concezioni della democrazia rappresentativa: una visione inclusiva, orientata a massimizzare la partecipazione politica, e una concezione più restrittiva, che continua a subordinare l'accesso alla cittadinanza elettorale al possesso di determi-

nati requisiti di maturità e autonomia personale.

Ma davvero la maturità è espressa da una età anagrafica?

E a questa domanda non può che legarsi un altro punto saliente del dibattito parlamentare che si è sin qui svolto, cioè quello relativo alla questione dell'educazione civica e della *political literacy*. Una parte consistente dei sostenitori del *Bill*, infatti, sostiene che l'abbassamento dell'età elettorale non possa essere concepito come misura isolata, ma debba necessariamente accompagnarsi a politiche pubbliche di formazione democratica. In particolare, deputati Liberal Democrats e Green hanno insistito sulla necessità di integrare la riforma con programmi scolastici specificamente orientati alla comprensione delle istituzioni rappresentative, del funzionamento elettorale e dei rischi della disinformazione digitale. La deputata Zöe Franklin (Lib Dem) ha sostenuto che «*it is crucial that investment is made in supporting political literacy, both in schools and more broadly*», evidenziando il ruolo crescente della manipolazione informativa e dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale. In modo analogo, Bell Ribeiro-Addy (Labour) ha sottolineato la necessità di accompagnare l'estensione del suffragio con strumenti di formazione civica capaci di valorizzare il già elevato grado di consapevolezza politica mostrato dagli studenti nelle scuole britanniche.

La strada per l'approvazione della legge pare ancora lunga, ma non bisogna dimenticare che il Governo dispone di un'ampia maggioranza alla *House of Commons* e, salvo una ipotesi di caduta dell'attuale governo, si potrebbe arrivare, entro un anno, ad estendere il suffragio agli infra-diciottenni, con o senza il consenso della *House of Lords*, trattandosi di un progetto contenuto nel Manifesto elettorale.

5. Brevi riflessioni conclusive: oltre il dilemma del voto ai sedicenni?

Dando per scontato (anche se scontato non è, in questo particolare momento storico in cui il Governo Starmer è in crisi) l'esito dell'*iter* legislativo e l'approvazione del *Representation of People Bill* 2026, ci si può conclusivamente interrogare sugli effetti di questa riforma e sulla sua effettiva portata.

Concedere il diritto di voto ai sedicenni e ai diciassettenni difficilmente può avere un impatto diretto sui risultati elettorali. Una ricerca del 2017 mostrava che nel Regno Unito vi erano circa 1,5 milioni di persone tra i 16 e i 17 anni (la cifra attuale è leggermente maggiore⁵⁶) e, dunque, questo gruppo elettorale rappresenterebbe circa il 3% della popolazione in età elettorale⁵⁷. Le dimensioni ridotte di questa fascia di età avrebbero, pertanto, un impatto minimo sulle percentuali di voto, anche nel caso, utopico, in cui l'affluenza raggiungesse il 100% e tutti votassero allo stesso modo⁵⁸. Certo, stante il sistema elettorale maggioritario uninominale, in alcuni collegi, il peso del voto di quella categoria di elettori potrebbe rappresentare un elemento decisivo, ma tale dato risulta difficilmente prevedibile, stante il fatto che non è possibile sapere né in che misura tali nuovi elettori voterebbero,

⁵⁶ Attualmente, secondo i dati disponibili, nel Regno Unito il numero della popolazione di sedicenni e diciassettenni è di 1.633.000 (dato riferito al dicembre 2025). Tale dato è consultabile all'indirizzo online: <https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/timeseries/jn5p/lms>.

⁵⁷ Office for National Statistics, *What impact could lowering the UK voting age to 16 have on the shape of the electorate?*, 2017.

⁵⁸ C. HUEBNER, J. EICHHORN, *Evidence and Good Practice on Lowering the Voting Age to 16*, disponibile online all'indirizzo: <https://www.jrrt.org.uk/wp-content/uploads/2025/01/Votes-at-16-report-FINAL.pdf>.

né (tantomeno) quale sarebbe la loro preferenza politica. A tale proposito, infatti, le prove empiriche provenienti da diversi paesi del mondo mostrano che i giovani hanno opinioni diversificate e non votano come un blocco uniforme, ragion per cui è difficile che modifichino il quadro politico generale.

Ma allora, partendo da tali premesse sullo scarso impatto del voto dei più giovani, ha davvero senso dibattere sulla partecipazione giovanile? La domanda è tutt'altro che banale, soprattutto se si considera che l'estensione del suffragio ai sedicenni continua a suscitare perplessità in dottrina. Le principali obiezioni si concentrano sul presunto deficit di maturità politica di questa fascia di età⁵⁹. Peraltro, a sostegno della immaturità politica dei giovanissimi vengono anche richiamati studi neuroscientifici, secondo i quali alcune funzioni cognitive associate alla capacità di bilanciare posizioni differenti e alla valutazione delle conseguenze delle proprie azioni, utili nella scelta politica, continuano a svilupparsi durante l'adolescenza⁶⁰. Inoltre, sempre a sostegno della immaturità politica dei sedicenni vengono richiamate considerazioni di carattere sociologico: la maggior parte dei sedicenni non conduce una vita indipendente e vive ancora all'interno del nucleo familiare e ciò avrebbe un impatto sull'esercizio del diritto di voto che rischierebbe di trasformarsi in una mera attività mimica nei confronti del comportamento elettorale dei genitori⁶¹. In questa prospettiva il limite dei diciotto anni rappresenterebbe una soglia ragionevole, ancorché stabilita in maniera convenzionale, poiché coincidente, dal punto di vista giuridico, con il più alto grado di autonomia personale legato al raggiungimento della maggiore età cui l'ordinamento ricollega la piena capacità di agire. Tuttavia, se il suffragio universale contemporaneo è fondato su un criterio anagrafico e non capacitario, la maturità individuale rileva solo entro limiti molto circoscritti; diversamente si dovrebbe ammettere che l'esercizio del voto dipenda dall'accertamento di specifiche competenze politiche, soluzione questa incompatibile con la logica inclusiva delle democrazie costituzionali⁶². Proprio alla luce di queste considerazioni, il fatto che la riforma non sia destinata ad alterare significativamente gli equilibri elettorali assume un significato particolare: se il rischio di una trasformazione radicale degli esiti elettorali appare sostanzialmente assente, risultano in parte ridimensionate anche le preoccupazioni che tradizionalmente accompagnano l'allargamento del suffragio. La riforma, infatti, non mira a ridefinire i rapporti di forza tra i partiti, bensì a consentire l'ingresso nel circuito democratico di una categoria di cittadini direttamente interessata dalle decisioni pubbliche, nel tentativo di correggere lo squilibrio di potere elettorale tra generazioni, soprattutto in considerazione dell'invecchiamento della popolazione⁶³.

⁵⁹ Cfr. T. W. CHAN, M. CLAYTON, *Should the Voting Age be Lowered to Sixteen? Normative and Empirical Considerations*, in *Political Studies*, vol. 54, 2006, pp. 533 – 558.

⁶⁰ J. N. GIEDD, J. BLUMENTHAL, N. O. JEFFRIES, F. CASTELLANOS, H. LIU, A. ZIJDENBOS, T. PAUS, A. C. EVANS, J. L. RAPOPORT, *Brain Development during Childhood and Adolescence: A Longitudinal MRI Study*, in *Nature Neuroscience*, vol. 2, n. 10, 1999, pp. 861–863.

⁶¹ E. ZEGLOVITS, *Voting at 16? Youth suffrage is up for debate*, in *European View*, vol. 12, n. 2, 2013, pp. 249–254. L'A. richiama tra le principali obiezioni all'estensione del voto agli infra-diciottenni quella relativa alla presunta maggiore suscettibilità dei sedicenni alle influenze familiari e sociali. Nello stesso senso anche J. BERGH, *Does voting rights affect the political maturity of 16- and 17-year-olds? Findings from the 2011 Norwegian voting-age trial*, in *Electoral Studies*, vol. 32, n. 1, 2013, pp. 90–100.

⁶² J. HARRIS, *The Political Status of Children*, in K. GRAHAM (a cura di), *Contemporary Political Philosophy: Radical Studies*, Cambridge University Press, 1982, pp. 35–55.

⁶³ Cfr. E. BIALE, G. ZUCCARELLI, *Empowering the young in an aging democracy*, in *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 2025, pp. 1–22.

Ci si può chiedere se, come avvenne nel 1969 con l'abbassamento dell'età elettorale dai ventuno ai diciotto anni, anche la recente scelta del Regno Unito, sempre che sia portata a compimento, sia destinata a essere seguita da altri ordinamenti. Pur non avendo oggi il carattere pionieristico di allora, la decisione britannica conserva una particolare autorevolezza: quando una delle più antiche democrazie parlamentari contemporanee decide di includere pienamente le nuove generazioni nel circuito della rappresentanza politica, riaffiora l'idea che la democrazia si confermi, anche nel presente, come un dialogo tra generazioni.